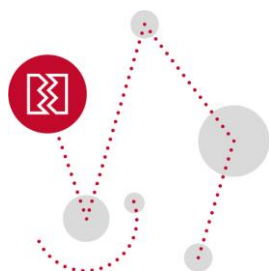


Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito
Focus Team Banche

27 Marzo 2026

Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito



Focus Team Leder

Marco Arato
marco.arato@belex.com
Tel. +39-02-771131

Focus Team Banche



Focus Team Leader

Giuseppe Rumi
giuseppe.rumi@belex.com
Tel. +39-02-771131



Autori

Gianpaolo Ciervo
gianpaolo.ciervo@belex.com
+39 02 771131

Vittoria Sollazzo
vittoria.sollazzo@belex.com
+39 02 771131

La classificazione del credito e le segnalazioni in Centrale Rischi in caso di accesso del debitore alla composizione negoziata della crisi

1. Introduzione

La normativa di vigilanza prudenziale nazionale e comunitaria prevede vincoli stringenti in capo alle banche, tanto sul piano regolamentare quanto sul piano contabile.

Qual è il rapporto tra tali vincoli e la composizione negoziata della crisi (“CNC”) introdotta dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, “CCIP”), anche alla luce delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Correttivo-ter (D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136)?

In particolare, che conseguenze può avere l’accesso alla CNC in termini di classificazione del credito e segnalazioni in Centrale Rischi?

E, infine, quali sono gli orientamenti giurisprudenziali in merito alla prassi ormai diffusa dei debitori in CNC di richiedere in via cautelare di inibire la riclassificazione del credito e le segnalazioni in Centrale Rischi?

2. Le fonti della disciplina sulla classificazione dei crediti

La normativa di vigilanza prudenziale e classificazione dei crediti ha matrice sia nazionale che comunitaria.

Per quanto riguarda la normativa nazionale, occorre anzitutto menzionare l’art. 5 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. N. 385/1993) che sancisce il principio di “*sana e prudente gestione*”, cui le banche, in qualità di soggetti vigilati, devono attenersi. Vi è poi la Circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, che fornisce una definizione di esposizioni “*deteriorate*” e i criteri di classificazione delle stesse.

Per quanto riguarda la normativa comunitaria, rilevano il Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. CRR, *Capital Requirements Regulation*), le *Guidelines* della *European Banking Authority* (EBA) e il Regolamento UE n. 630/2019 che ha introdotto la nuova regolamentazione sul *Calendar Provisioning*.

Nei paragrafi che seguono saranno trattate, senza pretesa di esaustività, le principali disposizioni in materia regolamentare e contabile che le banche e i creditori finanziari devono osservare nell’ambito della CNC e, più in generale, nelle negoziazioni inerenti la rimodulazione di esposizioni creditizie.

3. La classificazione dei crediti ai sensi dell'IFRS 9

L'attuale principio contabile IFRS 9 (in vigore dal 1° gennaio 2018), si distingue dal previgente IAS 39 principalmente in termini di approccio valutativo (c.d. *impairment*): mentre il principio IAS 39 si basava sul modello c.d. *incurred loss* (i.e. “perdita subita”), l'IFRS 9 adotta il criterio della c.d. *expected loss* (i.e. “perdita attesa”), un modello fondato sulla visione prospettica che impone di rilevare le perdite previste nel corso della vita di un credito, ancor prima che si siano verificate.

L'IFRS 9 classifica i crediti in tre categorie o *stage*:

- (i) stage 1 (“performing”): crediti *in bonis*, per i quali si prevede in bilancio un accantonamento pari alla perdita attesa nell'orizzonte di 12 mesi. Al momento dell'erogazione, tutti i crediti sono considerati *stage 1* indipendentemente dal *rating* del debitore;
- (ii) stage 2 (“underperforming”): crediti *in bonis* che hanno subito un significativo incremento del rischio di credito, ma non tale da essere considerati deteriorati. La perdita attesa va calcolata con riferimento all'intera durata residua del rapporto (fino alla scadenza), dunque l'accantonamento dovrà essere più consistente;
- (iii) stage 3 (“non-performing”): crediti caratterizzati da un elevato livello di rischio e da oggettive evidenze di deterioramento, quali mancati o ritardati pagamenti. La perdita attesa va valutata analiticamente con riferimento all'intera durata residua del rapporto, considerando i termini contrattuali e le eventuali garanzie che assistono il credito.

4. La classificazione dei crediti ai sensi della Circolare n. 272/2008 di Banca d'Italia e del Regolamento UE n. 630/2019

Ai sensi della Circolare n. 272/2008 di Banca d'Italia (da ultimo aggiornata in data 28 novembre 2023), si definiscono “*deteriorate*” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e fuori bilancio (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) ⁽¹⁾:

- per le quali si sia verificato un “*default*” ai sensi dell'art. 178 CRR ⁽²⁾;
- che abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;
- “*in prova*”, qualora siano accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni;

⁽¹⁾ La Circolare n. 272/2008 di Banca d'Italia rinvia alla definizione di debitori “*non-performing*” di cui all'art. 47-bis, par. 3 del Regolamento UE n. 630/2019 (che ha modificato il Regolamento UE n. 575/2013) e al Regolamento di esecuzione UE n. 451/2021, e successive modificazioni e integrazioni (cc.dd. Implementing Technical Standards).

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 178 CRR il debitore è “*in default*” nel caso si verifichi almeno una delle seguenti situazioni:

1) condizione soggettiva: la banca ritiene improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni verso la banca; e/o

2) condizione oggettiva: il debitore è in ritardo di oltre 90 giorni su un’“*obbligazione creditizia rilevante*” verso la banca.

- sotto forma di impegno che, qualora utilizzato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;
- sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita.

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza, le esposizioni creditizie “*deteriorate*” vengono poi ripartite dalla medesima Circolare in tre sottocategorie:

- (i) sofferenze o “non performing loans (NPL)”: complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili;
- (ii) inadempienze probabili o “unlikely to pay (UTP)”: esposizioni per le quali, a prescindere dal verificarsi di eventi di mancato rimborso, risulta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie;
- (iii) esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate o “past due”: esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle *sub* (i) e (ii), che risultano tuttavia scadute o sconfinanti.

5. La classificazione dei crediti in caso di accesso del debitore a strumenti di regolazione della crisi

La Circolare n. 272/2008 di Banca d’Italia detta una disciplina specifica sulla classificazione dei crediti verso debitori che abbiano presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo ⁽³⁾, che ne abbiano ottenuto l’omologazione o che abbiano concluso accordi di ristrutturazione o piani di ristrutturazione soggetti a omologazione ⁽⁴⁾.

Nulla è invece previsto in caso di accesso del debitore alla CNC.

Pertanto, prima dell’entrata in vigore del c.d. Correttivo-*ter*, la dottrina si era interrogata sulla possibilità di applicare analogicamente alla CNC la disciplina prevista dalla Circolare n. 272/2008 di Banca d’Italia per il concordato preventivo. In merito, si riscontravano tre diversi orientamenti:

⁽³⁾ Tali esposizioni vanno considerate *inadempienze probabili (UTP)* dalla data di presentazione dell’istanza di ammissione al concordato preventivo e sino a quando non sia noto l’esito dell’istanza. Successivamente, la classificazione va effettuata secondo le regole ordinarie. Tuttavia, qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che suggeriscano una diversa classificazione ovvero le esposizioni erano già classificate come *sofferenze (NPL)* al momento della presentazione dell’istanza di ammissione, le esposizioni vanno classificate tra le *sofferenze (NPL)*.

⁽⁴⁾ Singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, par. 262 degli Implementing Technical Standards, ossia esposizioni deteriorate rispetto alle quali sono state adottate misure di sostegno o concessione (*forbearance*). Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili o tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante.

- (i) un primo orientamento che negava la possibilità di applicare analogicamente la disciplina prevista per il concordato preventivo in considerazione (a) della natura non concorsuale della CNC, e (b) del diverso presupposto oggettivo di accesso alla CNC, che non è solo lo stato di crisi o insolvenza, ma anche la probabilità di crisi o insolvenza ⁽⁵⁾;
- (ii) un secondo orientamento ⁽⁶⁾ secondo il quale l'accesso alla CNC determina un'automatica classificazione del credito quale *inadempienza probabile (UTP)*, in ragione (a) del presupposto oggettivo di accesso alla CNC, e (b) dei segnali di crisi e degli effetti sui rapporti intrattenuti con il debitore che l'accesso alla CNC comporta, che renderebbero la classificazione del credito quale *stage 1 (performing)* o *stage 2 (underperforming)* poco durevole;
- (iii) un terzo orientamento ⁽⁷⁾ secondo il quale l'accesso alla CNC e la denuncia di uno stato di crisi o insolvenza (attuale o prospettica) costituisce un “*significant increment of credit risk (SICR) event*” e impone la classificazione del credito quale *stage 2 (underperforming)*. L'eventuale classificazione quale *inadempienza probabile (UTP)* dovrebbe essere effettuata solo dopo aver analizzato le richieste del debitore al ceto bancario (e.g. stralcio, dilazione, conversione del credito).

Con l'introduzione del c.d. Correttivo-ter, l'art. 16, comma 5, CCII è stato integrato con la seguente previsione:

« la notizia di accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative **non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito.** Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della **disciplina della vigilanza prudenziale**, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata »

La disposizione mira ad evitare l'automatismo tra l'accesso alla CNC e la riclassificazione del credito.

Al contempo, la norma non vieta in termini assoluti la riclassificazione del credito, né deroga rispetto all'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale che impone una costante valutazione prognostica del rischio di credito e un approccio proattivo al monitoraggio della qualità creditizia ⁽⁸⁾.

⁽⁵⁾ Così PANZANI, *I contratti pendenti nella composizione negoziata con speciale riferimento ai rapporti di credito bancario*, in *Diritto della Crisi*, 27 gennaio 2023, pp. 13 ss.; PRESTI, *Le banche e la composizione negoziata della crisi*, in *Diritto della Crisi*, 9 febbraio 2023, pp. 3 ss.; BISSOCOLI – TURCHI, *Il ruolo dei creditori finanziari nella composizione negoziata, Il ruolo dei creditori finanziari nella composizione negoziata: opportunità, rischi e proposte di linee guida*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 29 dicembre 2022, pp. 31 ss.

⁽⁶⁾ Così RIZZO, *Il quadro regolamentare delle esposizioni bancarie*, in *Diritto della Crisi*, 28 settembre 2023, pp. 29 ss.

⁽⁷⁾ Si v. SOLDI, *Classificazione del credito all'apertura della Composizione negoziata*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 6/2023, p. 4 e RINALDI, *La composizione negoziata della crisi e i rapporti con gli intermediari creditizi*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 9 settembre 2021, p. 10.

⁽⁸⁾ Il legislatore nazionale, peraltro, non potrebbe derogare alla disciplina di vigilanza prudenziale che deriva da norme dell'Unione Europea direttamente applicabili ed emesse in un

La classificazione del credito dovrà, quindi, essere effettuata *«tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale»*. Ciò significa che i creditori bancari e finanziari avranno il diritto-dovere di riclassificare il credito sulla base di valutazioni complessive che tengano conto delle difficoltà economico-finanziarie del debitore, del progetto di piano, della ulteriore documentazione depositata dal debitore (ivi incluso il test pratico) e delle prospettive di recupero del credito e del conseguente livello di rischio.

Ciascuna banca resta pertanto obbligata a svolgere le valutazioni sottese al rispetto degli obblighi di vigilanza prudenziale sulla base delle disposizioni applicabili.

6. La Centrale Rischi

La Centrale Rischi è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela (c.d. posizioni di rischio) e assolve alla funzione di migliorare il processo di valutazione del merito di credito, rafforzare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e favorire l'accesso al credito della clientela meritevole.

La disciplina in materia di Centrale Rischi (cfr. Circolare di Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, aggiornata l'11 febbraio 2025), prevede, in particolare, che le banche debbano comunicare su base mensile la posizione di rischio di ciascun cliente qualora la stessa eguagli o superi le soglie di censimento previste e su base inframensile eventuali cambiamenti di "stato" nella situazione debitoria della clientela (*i.e.* la classificazione a sofferenza o il venir meno della segnalazione a sofferenza).

Le informazioni fornite alla Centrale Rischi non sono rese disponibili alle altre banche partecipanti al sistema, le quali ricevono soltanto un c.d. flusso di ritorno personalizzato mensile che riporta la posizione globale di rischio verso il sistema finanziario di ciascun cliente segnalato: tale flusso di ritorno non include eventuali segnalazioni di inadempienza probabile (UTP), ma soltanto il passaggio a sofferenza. Di conseguenza, la classificazione di inadempienza probabile (UTP) rimane riservata e conosciuta solo dalla banca che ha effettuato la segnalazione e dall'Autorità di Vigilanza e non dall'intero sistema creditizio, scongiurando il rischio di un "effetto contagio" agli altri istituti di credito con i quali il debitore ha affidamenti in essere.

ambito riservato di competenza, ed eventuali deroghe dovrebbero essere disapplicate dal giudice nazionale.

7. La giurisprudenza in materia di inibitoria della riclassificazione del credito e della segnalazione in Centrale Rischi nel contesto della CNC

Tra le misure cautelari che il debitore può richiedere in seno alla CNC e recentemente oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di merito, rientra l'inibitoria della riclassificazione del credito e delle segnalazioni in Centrale Rischi.

Con riferimento alla misura cautelare dell'inibitoria della riclassificazione del credito, si sono delineati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali:

- (i) un primo orientamento favorevole alla concessione della misura ⁽⁹⁾, secondo il quale: (a) la riclassificazione del credito può incidere sul merito creditizio del debitore e ripercuotersi sulla stabilità delle linee di credito di cui beneficia, compromettendo la buona riuscita del piano di risanamento; e (b) la tutela dell'impresa e il risanamento della stessa, in presenza di piani seri e affidabili, devono essere considerati prevalenti rispetto alla disciplina di vigilanza, nell'interesse stesso dei creditori;
- (ii) un secondo orientamento contrario alla concessione della misura ⁽¹⁰⁾, secondo il quale: (a) la pubblicazione nel Registro delle Imprese della richiesta di misure protettive è già di per sé circostanza idonea a segnalare lo stato di difficoltà del debitore, per cui la riclassificazione del credito non modifica *in peius* tale situazione; e (b) la riclassificazione del credito incide unicamente sugli obblighi di accantonamento e sui criteri di formazione del bilancio della banca che l'ha effettuata e non ha conseguenze esterne.

Anche con riferimento alla misura cautelare di inibitoria della segnalazione in Centrale Rischi, si sono delineati nella giurisprudenza di merito due diversi orientamenti:

- (i) un primo orientamento favorevole alla concessione della misura cautelare in discorso ⁽¹¹⁾, in quanto: (a) ove la misura in questione fosse negata, il debitore rischierebbe di non poter accedere, per effetto della segnalazione, al credito necessario per la realizzazione del piano di risanamento, e di vedersi revocare le linee di credito

⁽⁹⁾ Trib. Genova, 23 luglio 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Avezzano, 29 aprile 2025, in *OneLegale*; Trib. Cagliari, 4 dicembre 2024, in *IlCaso.it*.

⁽¹⁰⁾ Trib. Perugia, 2 maggio 2025, in *OneLegale*, nonché in relazione a una domanda *ex art. 44 CCII*, Trib. Verona, 26 febbraio 2025, in *IlCaso.it*; Trib. Bologna, 16 marzo 2025, in *IlCaso.it*; Trib. Modena, 22 luglio 2024, in *IlCaso.it*.

⁽¹¹⁾ Trib. Lucca, 25 ottobre 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Napoli, 30 settembre 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Como, 5 agosto 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Benevento, 15 luglio 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Avezzano, 29 aprile 2025, in *OneLegale*; Trib. Rovigo, 9 aprile 2025, in *OneLegale*; Trib. Milano, 4 aprile 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Trapani, 11 marzo 2025, in *IlCaso.it*; Trib. Padova, 13 gennaio 2025, in *Diritto della Crisi*; Tribunale di Venezia, 13 gennaio 2025, in *IlCaso.it*; Tribunale di Crotone, 4 gennaio 2025, in *Diritto della Crisi*; Trib. Pordenone, 27 dicembre 2024, *inedita*; Trib. Ravenna, 5 dicembre 2024, *inedita*; Trib. Cagliari, 4 dicembre 2024, in *IlCaso.it*; Trib. Firenze, 9 novembre 2024, in *OneLegale*; Trib. Piacenza, 4 ottobre 2023, in *IlCaso.it*; Trib. Lodi, 18 maggio 2023, in *IlCaso.it*.

- affidate; e (b) il sacrificio imposto al ceto bancario per la concessione della misura sarebbe giustificato dall'interesse al risanamento del debitore;
- (ii) un secondo orientamento contrario alla concessione della misura cautelare in discorso ⁽¹²⁾, in quanto: (a) la segnalazione in Centrale Rischi è un obbligo di legge in capo agli istituti di credito, sanzionato in caso di inadempienza e che non può essere sospeso dall'autorità giudiziaria; (b) l'omessa segnalazione della reale situazione debitoria di un debitore, soprattutto se inadempiente, può ingenerare negli altri partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi un legittimo affidamento sulla solvibilità del soggetto non segnalato e può indurli a concedere credito in assenza di merito adeguato, con conseguente possibile rischio sistemico; e (c) la misura cautelare in discorso: (i) mira ad evitare un effetto che si è già prodotto in ragione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della richiesta di conferma di misure protettive da parte del debitore; e (ii) si pone in contrasto con il principio di massima trasparenza rispetto ai creditori e al mercato che deve guidare le negoziazioni nell'ambito della CNC e con le regole della trasparenza bancaria. Secondo tale orientamento, la corretta segnalazione delle posizioni di rischio sarebbe funzionale alla CNC stessa posto che l'art. 14, comma 1, CCII prevede espressamente il collegamento della piattaforma telematica nazionale alle informazioni contenute nella Centrale Rischi, che pertanto non dovrebbero essere bloccate. Solo a fronte di un'informazione completa e tempestiva potrebbe formarsi correttamente la volontà dei creditori partecipanti alla negoziazione e una vera adesione degli stessi al risanamento.

⁽¹²⁾ Trib. Torino, 20 giugno 2025, inedita; Trib. Treviso, 5 giugno 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Perugia, 2 maggio 2025, in *OneLegale*; Trib. Reggio Emilia, 12 gennaio 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Prato, 30 dicembre 2024, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Firenze, 5 dicembre 2024, in *OneLegale*; Trib. Modena, 22 giugno 2024, in *IlCaso.it*; Trib. Modena, 25 marzo 2024, in *DeJure*; Trib. Salerno, 10 ottobre 2023, in *Diritto della Crisi*; Trib. Ancona, 15 settembre 2023, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Sassari, 12 giugno 2023, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Varese, 24 aprile 2023, in *Il Fallimento*; Trib. Trento, 23 settembre 2022, in *IlCaso.it*.



Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con *focus* su crisi aziendali e ristrutturazioni del debito.

Marco Arato

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Riccardo Ubaldini

Fiscale

Gianpaolo Ciervo

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Elisabetta Varni

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Marcello Giustiniani

Lavoro

Federico Vermicelli

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Giuseppe Lombardi

Litigation & Dispute Resolution

PierDanilo Beltrami

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Vittorio Lupoli

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Paolo Oliviero

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Massimo Merola

Diritto dell'Unione Europea e Concorrenza

Lucia Radicioni

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Antonella Negri

Lavoro

Alberto Villa

Litigation & Dispute Resolution

Andrea Novarese

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Michele Dimonte

Fiscale

Marco Passalacqua

Litigation & Dispute Resolution e Ristrutturazioni/Fallimentare

Fabio Macrì

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Francesco Pirisi

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Daniele Alessandro Cugini

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Giuseppe Sacchi Lodispoto

Bancario e Finanziario

Francesca Pollicina

Litigation & Dispute Resolution e Ristrutturazioni/Fallimentare

Maria Cristina Storchi

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare



Focus Team Banche

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con *focus* sulle banche.

Giuseppe Rumi

Regolamentare

Francesco Pirisi

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Marco Arato

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Giuseppe Sacchi Lodispoto

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Giovanni Battaglia

Bancario & Finanziario

Francesco Sbisà

Penale

Gianpaolo Ciervo

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Maria Cristina Storchi

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Massimiliano Danusso

Bancario & Finanziario

Claudio Tesaro

Concorrenza/Antitrust e Diritto dell'Unione Europea

Giorgio Frasca

Bancario & Finanziario

Giulio Vece

Regolamentare

Monica Iacoviello

Litigation & Dispute Resolution

Gianfranco Veneziano

Societario

Giuseppe Lombardi

Litigation & Dispute Resolution

Roberto Flammia

Bancario & Finanziario

Vittorio Lupoli

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Michele Bertani

Proprietà intellettuale e Diritto della concorrenza

Manuela Malavasi

Litigation & Dispute Resolution

Paolo Oliviero

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Giovanni Muzina

Lavoro

Manuela Soligo

Litigation & Dispute Resolution

Andrea Novarese

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Alessandro Pierucci

Litigation & Dispute Resolution

Ilaria Parrilla

Bancario & Finanziario

Emanuela Spinelli

Penale